



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

dott. Stefano	PETITTI	Presidente
dott. Biagio	VIRGILIO	Componente
dott. Alberto	GIUSTI	Componente
dott. Luigi Fabrizio	MANCUSO	Componente -rel.
dott. Enzo	VINCENTI	Componente

DECISIONE

1. L'Ufficio Elettorale Regionale per la Regione Veneto, con provvedimento del 29 gennaio 2018, ha ricusato, per mancanza delle sottoscrizioni previste dalla legge, la Lista "Destre Unite", presentata con il n. 06, Collegio Plurinominale n. 2, in riferimento alla elezione del Senato della Repubblica.

2. Su ricorso proposto dalla Lista, il predetto Ufficio Elettorale Regionale, dopo aver osservato che dalla trasmissione del ricorso via *pec*, e non mediante deposito, deriverebbe l'irricevibilità del ricorso, ha notato che, nel merito, esso è infondato, perché la Lista non gode di esenzioni dalle sottoscrizioni ai sensi dell'art. 4, comma 3, l. n. 270 del 2005 ed è stata esclusa in mancanza di esse.

3. La Lista ha proposto ricorso a questo Ufficio Centrale Nazionale, formulando tre motivi di impugnazione.

3.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge, eccesso di potere, disparità di trattamento in relazione all'art. 18-*bis* d.P.R. n. 361

del 1957. Sostiene che le modifiche di tale disposizione, dapprima per effetto della l. n. 52 del 2015 e, in prossimità delle elezioni, con la legge n. 165 del 2017, sono in conflitto con il diritto dell'Unione Europea. Secondo la ricorrente, alla stessa deve essere consentita la partecipazione alla consultazione elettorale in base al testo previgente, o, in subordine, deve essere disposta la rimessione della questione, in via pregiudiziale, alla Corte di giustizia dell'Unione Europea, affinché venga individuata una lettura della norma che sia conforme al diritto dell'Unione.

3.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la illegittimità costituzionale della novellata formulazione del citato art. 18-*bis* d.P.R. n. 361 del 1957.

3.3. Con il terzo motivo la ricorrente sostiene che l'Ufficio Elettorale Regionale per la Regione Molise non aveva la competenza per pronunciare la ricusazione contestata, perché il vaglio era stato già compiuto dal Ministero dell'Interno che, in fase di deposito dei contrassegni, aveva già affermato la validità dei collegamenti che consentono l'esenzione dalle sottoscrizioni.

4. Questo Ufficio Centrale Nazionale rileva che il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.

4.1. Per un verso, la regolamentazione normativa della esenzione dalle sottoscrizioni costituisce effetto di scelte del legislatore non sindacabili in questa sede, né sotto il profilo della legittimità costituzionale, né sotto il profilo della conformità al diritto dell'Unione Europea. Peraltro, nessun aspetto di illegittimità costituzionale o di incompatibilità con il diritto dell'Unione appare configurabile in concreto, posto che le criticate modifiche legislative non introducono disparità di trattamento di situazioni simili, né appaiono viziate da irragionevolezza.

4.2. Per altro verso, la ricusazione delle liste per l'elezione del Senato della Repubblica non rientra nella competenza del Ministero dell'Interno, ma in quella degli Uffici Elettorali Regionali, che si pronunciano in merito applicandò la legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Si comunichi.

Roma, 3 febbraio 2018.

I COMPONENTI

Luigi Ferraro
Enrico Vignoli
Paolo...

Alberto...

IL PRESIDENTE

Luigi...



Depositato in Segreteria

oggi, 03 FEB 2018

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dot.ssa Silvia ACETO

Silvia Aceto

ore 19,05